

**STATUTO di
"FONDAZIONE UCIPEM CREMONA - ETS"**

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione di partecipazione denominata:

"FONDAZIONE UCIPEM CREMONA – ETS"

È obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo ETS.

La Fondazione potrà essere accreditata presso enti od istituti. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili: il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha la propria sede nel Comune di Cremona, attualmente in via Milano n. 5/C, o all'indirizzo diverso che sarà indicato dal Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo ha facoltà di istituire altre sedi operative sul territorio della Regione Lombardia, nonché delegazioni o uffici sul territorio nazionale o all'Estero.

A tutti gli effetti i Consiglieri della Fondazione si intendono domiciliati presso la Fondazione.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Finalità e Scopi

La Fondazione assume come fondamento e fine del proprio servizio la persona umana e la considera, in accordo con la visione evangelica, nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia. Si riferisce alla persona in tutte le sue dimensioni e capacità, ne potenzia la socialità nelle sue diverse espressioni, ne rispetta le scelte, riconoscendo il primato della coscienza e favorendone lo sviluppo nella libertà e nella responsabilità.

La Fondazione si ispira ad una visione personalistica e solidaristica ed è rispettosa dell'identità di genere, culturale e religiosa di ciascuno.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale negli ambiti di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017 comma 1, in particolare la Fondazione potrà operare nei seguenti ambiti:

- a) interventi e servizi sociali,
- b) interventi e prestazioni sanitarie,
- c) prestazioni socio-sanitarie,
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa del D.Lgs. n. 117/2017;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti di cui al precedente comma, la Fondazione intende, pertanto, svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I. Promuovere e gestire interventi sociali attraverso:

- l'assistenza di singoli, coppie e famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
- l'assistenza di donne, di uomini e di minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
- la realizzazione, avvalendosi anche della collaborazione di altri enti, di progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
- l'attuazione di eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.

II. Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:

- dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;
- evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;
- della prevenzione e cura della persona e della sua salute.

III. Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in coerenza alla visione cristiana della persona e della famiglia,

IV. Promuovere e gestire attività finalizzate alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra le diverse funzioni e responsabilità educative

V. Promuovere e diffondere attraverso materiale informativo la cultura e la pratica del volontariato.

VI. Raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggior tutela della salute e del benessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e sociosanitario.

VII. Promuovere e gestire:

- attività e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti alla prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica;
- attività educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezza per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo.
- Progettualità di tipo promozionale del benessere, di orientamento, di protagonismo rivolto a giovani e famiglie, anche in collaborazione con altri Enti, in relazione a opportunità offerte dalla normativa regionale o nazionale

VIII. Consentire attività di beneficenza qualora si presentasse l'opportunità di sostenere altre realtà non profit o qualche iniziativa delle parrocchie della Diocesi di Cremona o altro.

3. La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione.

4. La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni operazione o attività funzionale al perseguimento delle proprie finalità ed attività. A titolo esemplificativo potrà:

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per lo svolgimento delle proprie attività;



- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini; stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo.

5. Le modalità di funzionamento, la disciplina dell'eventuale personale retribuito, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti che dovranno essere trasmessi all'autorità di vigilanza preposta secondo la normativa vigente.

6. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che sarà obbligo iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attività in modo non occasionale.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

8. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione potrà inoltre esercitare la raccolta di fondi, nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017-

Articolo 4 – Patrimonio. Proventi e Fondo di Gestione

La Fondazione viene fondata da un gruppo di fondatori, sensibili ai problemi della vita matrimoniale e familiare. La Fondazione non ha scopo di lucro, ed è apartitica.

Essa trae i mezzi per il raggiungimento delle sue finalità dal fondo di dotazione, così come indicato dall'atto costitutivo. Il Fondo di Dotazione potrà essere incrementato da conferimenti – in proprietà, uso possesso a qualsiasi titolo – di denaro o beni mobili e immobili, e ogni altra utilità o donazione ricevuta e destinata espressamente a patrimonio. La Fondazione può compiere i necessari atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, accettare donazioni, acquistare e alienare beni, stipulare locazioni e compiere ogni altro negozio giuridico consentito dalla legge, per il raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione e nel rispetto delle norme statutarie.

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali;
- dai proventi delle attività diverse di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- dai proventi della raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi statuari ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le convenzioni attive e passive sono accettate con delibera del Consiglio di indirizzo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la loro stipulazione

Articolo 5 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono i soci Fondatori.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie che ne facciano richiesta e siano accettate dal Consiglio di Indirizzo.

E' esclusa espressamente la partecipazione temporanea alla vita attiva della Fondazione.

Il Consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto o dai regolamenti.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

E' garantita la pari opportunità tra uomo e donna.

Tutti i Fondatori hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ed hanno il dovere di osservare le prescrizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni

I Fondatori non dovranno compiere atti o attività che si pongano in contrasto con la Fondazione.

Articolo 6 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- il Presidente;
- l'Assemblea di partecipazione;
- l'organo di controllo

Le cariche sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese per le attività istituzionali, durano tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

All'organo di Controllo e al Revisore legale – società di revisione (se nominato) verrà attribuito dal Consiglio di Indirizzo un compenso, nei limiti di cui al D.Lgs 117/2017.

Articolo 7– Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone da 5 a 11 membri.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 5;
- può istituire un comitato tecnico-scientifico o altri comitati ad hoc in relazione alle attività svolte;
- approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e, ove obbligatorio, il Bilancio Sociale
- delibera in relazione alle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ad eventuali raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017;
- approva i regolamenti della Fondazione;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.
- nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
- attribuisce la qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 5.

Il Consiglio di indirizzo, inoltre, delibera in merito alle eventuali modifiche del presente statuto, anche nel caso che dette modifiche siano richieste dagli organi preposti al controllo sulla Fondazione e in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente con avviso da inviarsi a mezzo posta, fax o email almeno tre giorni prima. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei Consiglieri e le delibere son prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le delibere di modifica dello Statuto o di scioglimento è necessaria l'approvazione di tre quarti dei membri del Consiglio.

Il consiglio di Indirizzo può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia

Silvia e D.lli



possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Art. 8 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, e l'Assemblea di partecipazione.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Vicepresidente fa le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento del quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 9 – Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo, elegge inoltre l'organo di Controllo e il revisore legale dei conti/società di revisione (se nominati)

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno da comunicare per posta, email o fax ad ogni Fondatore almeno 10 (dieci) giorni prima. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Fondatori presenti e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Articolo 10 - Direttore

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo con voto consultivo.

Qualora facesse già parte del Consiglio di indirizzo per elezione diretta dell'Assemblea, ne decade e subentra il primo dei non eletti.

Il Direttore da impulso e coordina l'attività della Fondazione. Può essere retribuito.

Articolo 11 - Consulenti

I Consulenti sono operatori professionali esperti nelle varie discipline che interessano i problemi della famiglia. Essi sono nominati dal Consiglio di indirizzo. Possono essere nominati inoltre dal Consiglio di indirizzo anche esperti nelle varie discipline concernenti l'attività istituzionale e gestionale della Fondazione.

Articolo 12 – Organo di controllo e Revisori legali dei Conti

La Fondazione è dotata di un organo di controllo, monocratico o collegiale, nominato dall'Assemblea di partecipazione. L'organo di controllo ha una durata di tre esercizi sociali, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Se collegiale, L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno un Presidente: nel caso in cui venga meno un membro del collegio, lo stesso verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione, e scadrà insieme al resto dei membri dell'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di

controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea di partecipazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, aventi i requisiti di cui a detto articolo. Il revisore legale dei conti/società di revisione ha una durata di tre esercizi, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La nomina non è necessaria quando l'Assemblea di partecipazione attribuisce all'organo di controllo (dotato dei necessari requisiti) anche la revisione legale dei conti.

Articolo 13 – Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio viene redatto dal Consiglio di indirizzo:

1. il bilancio preventivo da approvarsi, da parte del Consiglio di indirizzo.
2. il bilancio consuntivo da approvarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Lo stesso deve essere redatto secondo il disposto dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017, e depositato nei termini di Legge presso il RUNTS.
3. nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017 la Fondazione dovrà predisporre il Bilancio Sociale.

ARTICOLO 14- Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Articolo 15– Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Atto costitutivo e Statuto, si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al codice civile nonché alle leggi nazionali e regionali vigenti.

Articolo 16 – Adesione de jure

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione aderisce all'UCIPEM (Unione Consulenti Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali). Potrà inoltre aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 17 – Utili e Avanzi di gestione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 – Regolamento Interno

Il Consiglio di indirizzo potrà formulare ed approvare uno o più Regolamenti per l'applicazione di quanto stabilito nel presente statuto e per il funzionamento tecnico ed amministrativo della Fondazione.

Articolo 19- Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa. Il patrimonio restante dopo la liquidazione sarà destinato, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo

Dirola

